

REGIONE DEL VENETO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA



**COMUNE DI
FIESSO D'ARTICO**

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.
Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili
art. 7 Legge Regionale 16/03/2015 n. 4

"Accoglimento istanze anno 2015"

Rapporto Ambientale Preliminare

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica

Settore III
Edilizia Privata Urbanistica

Agosto 2016

Arch. Alberto Cinquepalmi

Indice

Premessa	3
1. Procedure e contenuti della verifica di assoggettabilità alla VAS	6
2. Le azioni della variante al PRG	8
3. Caratteristiche delle aree edificabili oggetto di riclassificazione ex art. 7 L.R. 4/2015	9
3.1 Contestualizzazione del Territorio di Fiesso d'Artico	9
3.2 Analisi dell'area	11
4. Criteri per la verifica di assoggettabilità alla VAS	13
5. Note conclusive	16
6. Proposta delle Autorità ambientali da consultare	17

Premessa

La presente relazione si propone di valutare la Variante parziale al PRG del Comune di Fiesso d'Artico - adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2016 e modificata con successivo provvedimento C.C. n.40 del 29/07/2016 di controdeduzione alle osservazioni pervenute - riguardo i potenziali impatti sull'ambiente e costituisce quindi il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità di cui al comma 1 dell'art.12 D.Lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale - con riferimento ai criteri individuati all'Allegato I dello stesso T.U..

Oggetto della valutazione è la variante parziale al PRG del Comune di Fiesso d'Artico cosiddetta "variante verde" come prevista dall'art. 7 della L.R. 4/2015 consistente nella riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

Dato atto che:

- Il Piano Regolatore Generale del Comune di Fiesso d'Artico è stato approvato dai competenti organi regionali con modifiche d'ufficio ex art.45 della L.R. 61/85 di cui alla D.G.R.V. n° 3695 del 28/11/2003 (pubbl. B.U.R. n.120 del 23/12/2003) e con successivo provvedimento ex art.46 L.R. 61/85 di cui alla D.G.R.V. n.2008 del 26/07/2005 (pubbl. B.U.R. n.77 del 16/08/2005);
- con deliberazione G.C. n.55 del 03/09/2015 ad oggetto: *"Indirizzi relativi alle varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili art.7 Legge Regionale 16 marzo 2015 n.4"* l'Amministrazione comunale disponeva nel merito provvedendo a far data dal 07/09/2015 alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'apposito Avviso alla cittadinanza – prot.n. 9142 del 7/09/2015 – per la presentazione delle relative manifestazioni d'interesse da parte dei privati aventi titolo;
- con successiva deliberazione G.C. n.88 del 24/12/2015 ad oggetto: *"Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili ex art.7 L.R. 16/03/2015 n.4. Disposizioni applicative e valutazioni sulle richieste pervenute anno 2015"* venivano assunti ai fini della valutazione delle proposte di riclassificazione delle aree presentate al Comune precisi criteri condizionanti l'accoglimento delle istanze che per la completezza dell'esposizione di seguito si riportano:
 - a) *qualora l'area di proprietà da riclassificare insista all'interno del perimetro di Piani Attuativi, Comparti, UMI o all'interno dei lotti liberi non edificati assoggettati ad Intervento Diretto previsti nel vigente PRG, la proposta sia presentata con l'espresso consenso formale da parte della totalità dei soggetti proprietari aventi titolo all'edificazione nei suddetti ambiti;*
 - b) *l'area di proprietà da riclassificare non insista all'interno del perimetro dei Progetti Norma residenziali in cui sono previste aree da destinare a programmi costruttivi di Edilizia Residenziale Pubblica;*
 - c) *l'area di proprietà da riclassificare sia preferibilmente contigua con la z.t.o. di tipo Agricolo;*
 - d) *l'esclusione dell'edificabilità dall'area da riclassificare non abbia a determinare la creazione di lotti interclusi e non precluda l'attuazione della viabilità di nuova previsione indicata nel PRG;*
- contestualmente quindi, alla luce di tali criteri di valutazione, l'Amministrazione determinava di accogliere tra le proposte pervenute nel 2015, la richiesta della ditta Biasiolo Giovanni – in atti prot.n. 9400 del 11/09/2015 – relativa all'area interamente di proprietà, catastalmente identificata al Fg. 3 mapp.le 1412, ricadente in z.t.o. C1 - lotto libero non edificato soggetto ad intervento diretto R3/55;

- con ulteriore deliberazione G.C. n. 02 del 14/01/2016 ad oggetto: “*Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili ex art.7 L.R. 16/03/2015 n.4. Disposizioni integrative sulle richieste pervenute anno 2015*” l’Amministrazione disponeva di accogliere, in conformità ai criteri di valutazione delle proposte stabiliti nella delibera di G.C. 88/2015, la richiesta della ditta Baldan Lino e Baldan Antonietta – ns. prot. n. 6854 del 29/06/2015 – relativa all’area interamente di proprietà, catastalmente identificata al Fg. 3 mapp.li 948, 1172 e 1502 (parte) ricadente in z.t.o. C1/39, ritenuta l’istanza per i contenuti espressi nella stessa, pertinente al procedimento attivato dalla Regione Veneto con l’art. 7 della L.R. 4/2015 e meritevole di accoglimento in quanto coerente con le finalità di contenimento del consumo del suolo.
- con tali provvedimenti l’Amministrazione conferiva mandato allo scrivente Responsabile del Settore III - Edilizia Privata e Urbanistica, di provvedere, secondo le indicazioni di cui al comma 2 dell’art. 7 della LR 4/2015, alla redazione di apposita Variante parziale al Piano Regolatore Generale (PRG) da approvarsi con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e s.m.;
- con provvedimento di Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2016 si procedeva all’adozione della variante parziale al PRG ai sensi dell’art.7 della Legge Regionale 16.03.2015 n. 4 contenente modifiche alle previsioni di piano consistenti nella riclassificazione di aree edificabili, come redatta dall’Arch. Alberto Cinquepalmi - Responsabile del Settore III – Edilizia Privata Urbanistica e composta dagli elaborati - perv. in atti prot.n. 832 del 25/01/2016 - di seguito elencati: a) Relazione tecnica illustrativa; b) Scheda di progetto n.01: Riclassificazione area in via Vicenza – ex parte z.t.o. C1/39; c) Scheda di progetto n.02: Riclassificazione area in via Franceschetti –ex intervento diretto R3/56 in z.t.o. C1/25; d) Asseverazione relativa alla non necessità della “*Valutazione di Compatibilità Idraulica*” ai sensi delle disposizioni della D.G.R.V. 13/05/2006 n. 1322 e s.m.i.;
- la variante proposta in adozione modifica la destinazione urbanistica delle aree sopraindicate privandole della loro originale potenzialità edificatoria attraverso la riclassificazione delle stesse in zone territoriali omogenee di tipo “*Verde privato vincolato*”, ambiti territoriali in cui l’edificabilità risulta sottoposta alla disciplina normativa dettata dall’art. 22 delle vigenti NTA che vieta espressamente gli interventi di *nuova costruzione* e limita l’intervento sull’edificato esistente alla *ristrutturazione* con possibilità di modesti ampliamenti;
- in particolare sono previste le seguenti variazioni allo strumento urbanistico generale:
 - 1) l’area catastalmente identificata al Fg. 3 mapp.li 948, 1172 e 1502 (parte) ricadente in z.t.o. C1/39 viene riclassificata come zona di tipo “*Verde privato vincolato*” ex art. 22 delle NTA come sopra evidenziato;
 - 2) l’area catastalmente identificata al Fg. 3 mapp.le 1412, ricadente in z.t.o. C1 - lotto libero non edificato soggetto ad intervento diretto R3/55 viene riclassificata come zona di tipo “*Verde privato vincolato*” secondo la disciplina normativa dell’art. 22 delle vigenti NTA;
- con provvedimento di Consiglio Comunale n.40 del 29/07/2016 si procedeva alla controdeduzione delle osservazioni pervenute accogliendo la richiesta - in atti prot.int. 3995/2016 del 12/04/2016 - di stralciare dagli elaborati costituenti la variante parziale adottata con delibera di C.C. 10/2016 la Scheda di Progetto n.1 relativa alla riclassificazione dell’area sita in via Vicenza catastalmente identificata al Fg.3 mapp.li 948, 1172 e 1502 (parte) ricadente in z.t.o. C1/39 che allo stato attuale risulta essere già parzialmente edificata, ragion per cui la variante adottata si pone in contrasto con i criteri di valutazione per l’ammissibilità delle richieste indicati dalla Regione Veneto nella Circolare n. 1/2016 ai fini della corretta applicazione dell’art.7 della L.R. 4/2015 laddove testualmente recita:

“Inoltre, le varianti verdi non possono riguardare aree già edificate o che abbiano già espresso, anche parzialmente o in forma indiretta (trasferimenti di volumetria/crediti edilizi), la propria capacità edificatoria”.

Tutto quanto sopra premesso,

considerato che l'approvazione della variante resta subordinata all'esito della valutazione dell'Autorità Ambientale per la VAS presso la Regione Veneto sul presente Rapporto Ambientale Preliminare allo scopo predisposto a cura dello scrivente Responsabile del Settore Edilizia Privata Urbanistica,

si procede alla sintetica illustrazione dei contenuti della variante al piano ed ai derivati effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nell'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006.

1. Procedure e contenuti della verifica di assoggettabilità alla VAS

In ottemperanza all'Allegato F della Deliberazione della Giunta Regionale n.791 del 31/03/2009, il Comune di Fiesso d'Artico, in qualità di Autorità Procedente trasmette alla Commissione regionale VAS, in qualità di Autorità Competente:

- un Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo e informatico, che illustra i contenuti principali e gli obiettivi della proposta della Variante al PRG in argomento e contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la Verifica di Assoggettabilità nell'Allegato I - Parte Seconda - del D.Lgs. 152/2006; il documento dà anche conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano.

Il presente documento assolve l'obiettivo di valutare la Variante al PRG in ordine alla significatività dei suoi potenziali impatti sull'ambiente, divenendo, quindi, il Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.lgs.152/2006. Per quest'ultimo fine, secondo quanto disposto dallo stesso comma che rimanda ai criteri dell'Allegato I "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi", il presente documento è articolato nella definizione delle:

- caratteristiche della Variante al PRG;
- caratteristiche delle aree che possono essere interessate;
- caratteristiche degli impatti.

Allegato "F" DGR 791/2009 - Procedura per la Verifica di Assoggettabilità

Il proponente o l'autorità procedente, cioè la struttura o l'ente competente per la redazione del piano o programma che determini l'uso di piccole aree a livello locale e per la redazione di modifiche minori di piani e programmi, trasmette alla Commissione regionale VAS:

1. un Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità nell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Il documento dovrà anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

2. un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano o Programma quali a titolo esemplificativo province, Comuni, Arpav ecc..

La Commissione Regionale VAS, con riferimento all'individuazione di queste autorità ambientali, approva o modifica l'elenco delle autorità da consultare competenti in materia ambientale, che possono essere interessate dagli effetti che l'attuazione del piano o programma o modifica può avere sull'ambiente. A tal fine la Commissione Regionale VAS trasmette alle autorità così individuate il rapporto preliminare per acquisirne il parere. Entro trenta giorni dalla data di invio del rapporto preliminare, le autorità competenti in materia ambientale consultate trasmettono il parere alla Commissione Regionale VAS e all'autorità procedente. E' facoltà della Commissione Regionale VAS indire, entro il medesimo termine di trenta giorni, una riunione della Commissione stessa allargata alle autorità ambientali consultate al fine di

acquisirne i relativi pareri. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare, la Commissione Regionale VAS, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti ovvero acquisiti in sede di commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di esclusione dalla valutazione VAS, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui l'autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva del piano o programma o modifica. La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR ed sul proprio sito web del provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.

Allegato I Codice dell'Ambiente - Verifica di Assoggettabilità

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (per es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es, in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2. Le azioni della variante al PRG

Oggetto della valutazione è la variante parziale al PRG del Comune di Fiesso d'Artico – come adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/03/2016 e come risulta allo stato attuale modificata nei contenuti in esito al successivo provvedimento C.C. n.40 del 29/07/2016 di controdeduzione alle osservazioni presentate -; trattasi di cosiddetta “Variante Verde” come prevista dall’art. 7 della L.R. 4/2015 consistente nella riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

Si evidenzia che l’art. 7 della L.R. 4/2015 dispone quanto segue:

- “1. Entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.*
- 2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni.*
- 3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU)”.*

In particolare, come in premessa anticipato, la variante proposta prevede che l’area catastalmente identificata al Fg. 3 mapp.le 1412, ricadente in z.t.o. C1 - lotto libero non edificato soggetto ad intervento diretto R3/55 venga riclassificata come zona di tipo “Verde privato vincolato” secondo la disciplina normativa dell’art. 22 delle vigenti NTA;


3. Caratteristiche delle aree edificabili oggetto di riclassificazione ex art. 7 L.R. 4/2015

Si rappresenta sinteticamente il seguente “*quadro conoscitivo*” dell’area d’intervento.

3.1 Contestualizzazione del Territorio di Fiesso d'Artico

Il comune di Fiesso d'Artico è localizzato ad ovest della Provincia di Venezia, in quella fascia di territorio comunemente denominata "Riviera del Brenta" che si estende tra le città di Padova e Venezia lungo il Naviglio del Brenta, caratterizzata dalla presenza delle numerose Ville Venete e dei relativi parchi; a Fiesso il Naviglio costituisce la delimitazione amministrativa del Comune e fisica del centro abitato, sviluppatosi interamente a nord del corso d'acqua.

La superficie territoriale è di circa 6,31 Kmq.




Le origini del paese risalgono a circa il 1028 d.c.; situato sulla riva sinistra del Naviglio Brenta, a metà strada tra Padova e Venezia, originariamente si chiamava solo Fiesso dal latino "Flexo" cioè curva, poiché il paese sorge su un'ansa formata dal fiume Brenta; successivamente, da una delibera del Consiglio Comunale del 19/07/1867 è stato aggiunto il nome Artico, in onore del Magistrato alle Acque di Venezia Angelo Maria Artico, che ideò una ultima e definitiva grande deviazione del fiume Brenta, resa necessaria per salvaguardare il paese dalle inondazioni che portavano grandi disastri a tutta la popolazione.

L'economia di Fiesso d'Artico è fortemente legata al settore calzaturiero, che ha reso l'intera Riviera del Brenta famosa in tutto il mondo per la qualità e lo stile delle calzature prodotte in

questa zona. Infatti numerosi sono i cittadini del paese impiegati in questo settore produttivo; oggi a Fiesso sono presenti circa 200 unità produttive sia industriali che artigianali (un centinaio delle quali si occupa della produzione della scarpa, mentre il restante si occupa di attività connesse al settore delle calzature).

L'ambito territoriale del comune risulta inoltre essere prossimo di una serie di assi infrastrutturali di importanza strategica per tutto il Veneto orientale. Tra questi particolarmente importanti sono il tracciato autostradale A4 Milano-Venezia, la S.R. 11 Padana Superiore oltre che la Bretella del Casello 9 - Casello Autostradale di Dolo-Mirano, opera complementare al Passante di Mestre di recente realizzazione.




La popolazione residente è alla data del 30/06/2016 di n. 8.159 abitanti.

Nel territorio comunale non sono presenti siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).


3.2 Analisi dell'area

L'area oggetto della variante è meglio identificata in Catasto Terreni al Fg. 3 mapp.le 1412; di forma rettangolare con superficie di circa 1.400 mq, situata in un contesto già urbanizzato in prossimità del centro urbano, risulta accessibile dal lato nord su via Cesare Battisti attraverso altro lotto già edificato in proprietà alla medesima ditta, mentre sul lato sud, prospiciente la via Davide Franceschetti, risulta confinante con un parcheggio e viabilità pubblica di recente realizzazione;

elaborazione immagine da Google Maps



Estratto catastale (rappresentazione non in scala)




elaborazione immagine da Google Maps




nel Vigente PRG l'area è attualmente classificata come zona territoriale omogenea di tipo C1 - lotto libero non edificato soggetto ad intervento diretto "R3/55" secondo le prescrizioni indicate nella Tabella n.1 dell'art.10 delle NTA (Sup. Netta di Pavimento massima di 300 mq da realizzare con tipologia edilizia R3 – case a schiera);

di tale area se ne richiede la riclassificazione in zona di tipo "Verde privato vincolato" secondo la disciplina normativa dell'art. 22 delle vigenti NTA.



Stato PRG vigente



Stato di Variante

4. Criteri per la verifica di assoggettabilità alla VAS

4.1 Caratteristiche del piano o programma

4.1.1 – in quale misura l’attuazione della Variante al PRG stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

La variante al PRG non costituisce alcun quadro di riferimento per progetti in quando viene disposta la destinazione a “Verde privato vincolato” dell’area che non comporta alcuna attività edilizia.

4.1.2 - in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

La variante al PRG non influenza altri piani o programmi in quanto agisce localmente su una piccola porzione di territorio le cui previsioni originarie non sono state mai attuate. Inoltre la variante, esaminata in un contesto più ampio ed in riferimento agli indirizzi assunti dalla Regione Veneto in materia di pianificazione, si dimostra coerente con il risparmio di suolo naturale.

4.1.3 - la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

La variante al PRG, seppur con una azione limitata e circoscritta – inserendosi nel più ampio contesto delineato dal programma comunitario “*Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*”-, concorre a realizzare la strategia dello “sviluppo sostenibile” in ragione del risparmio di consumo di suolo.

4.1.4 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Per quanto sopra evidenziato non possono sorgere problemi ambientali pertinenti la variante.

4.1.5 - la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (per es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Con la Variante, non realizzandosi alcun intervento, non si inseriscono azioni che possano determinare eventuali effetti negativi significativi derivanti dalla loro attuazione.

4.2 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

4.2.1 – probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti: valutazione degli effetti potenziali sul sistema ambientale;

Si riporta di seguito la matrice di valutazione.

Matrice ambientale interessata	Pressioni attese a seguito della modifica della destinazione urbanistica	Caratteristiche degli impatti			
		probabilità	durata	frequenza	reversibilità
Aria	Non previste emissioni sostanze inquinanti	NI	NI	NI	NI
Suolo e sottosuolo	Non previste modifiche uso del suolo	NI	NI	NI	NI
Acqua	Non previsti aumenti consumo acqua	NI	NI	NI	NI
Biodiversità	Non previste modifiche allo stato di fatto	NI	NI	NI	NI
Paesaggio	Non previste modifiche allo stato di fatto	NI	NI	NI	NI
Rumore	Non previste modifiche allo stato di fatto	NI	NI	NI	NI
Energia	Non previste modifiche allo stato di fatto	NI	NI	NI	NI
Rifiuti	Non previste modifiche allo stato di fatto	NI	NI	NI	NI
Inquinamento luminoso	Non previste modifiche allo stato di fatto	NI	NI	NI	NI

dove

	Alta	Media	Bassa	Reversibile	Irreversibile	
Probabilità	PA	PM	PB			
Durata	DA	DM	DB			
Frequenza	FA	FM	FB			
Reversibilità				R	IR	
Nessun Impatto						NI

4.2.2 – carattere cumulativo degli impatti;

Non vi sono tipologie di impatti di questo tipo in quanto la variante non prevede azioni che possano generare impatti tali da cumularsi con quelli generati da altri piani, programmi o progetti.

4.2.3 – natura transfrontaliera degli impatti;

Non vi sono tipologie di impatti di questo tipo in quanto la variante non prevede azioni che possano generare impatti.

4.2.4 – rischi per la salute umana o per l'ambiente;

La variante non prevede alcuna azione e pertanto non è possibile ipotizzare rischi né per la salute umana e né per l'ambiente.

4.2.5 – entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione);

Essendo stati valutati nulli gli impatti, anche la loro entità ed estensione nello spazio è parimenti nulla.

4.2.6 – entità valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

4.2.6.1 – speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

Tenuto conto delle caratteristiche degli impatti (nulli), non ci sarà nessuna influenza sulle aree interessate dalla variante.

4.2.6.2 – superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;

La variante, che non prevede alcuna azione, non implica nessun superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite.

4.2.6.3 – dell'utilizzo intensivo del suolo;

La variante non implica nessun uso intensivo del suolo.

4.2.6.4 – effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;

La variante, non prevedendo alcuna azione, non modifica l'attuale assetto paesaggistico dei luoghi.

5. Note conclusive

La proposta di variante parziale al P.R.G. denominata "Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili - art. 7 L.R. 16/03/2015 n. 4 – Accoglimento istanze anno 2015", comporta esclusivamente "variazioni alla zonizzazione" e quindi esclusivamente modifiche di natura normativa relativamente alla riclassificazione, nello specifico, di una area, determinandone la perdita della capacità edificatoria assegnata dal vigente strumento urbanistico.

La "Variante Verde" di cui all'art. 7 della succitata L.R. 04/2015, prevede quindi la riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano conseguentemente rese inedificabili.

La presente proposta di variante al vigente strumento urbanistico non prevede quindi alcun intervento/azione, se non un'azione di carattere "normativo" data dalla riclassificazione di aree dotate di potenzialità edificatoria in aree inedificabili: si tratta quindi di una mera riclassificazione urbanistica, la cui unica finalità è l'eliminazione della capacità edificatoria delle aree considerate.

Con l'attuazione di tale variante urbanistica, "Variante Verde" ai sensi dell'art. 7, L.R. 04/2015, si ha quindi la conferma dello stato attuale dei luoghi, senza modificazione alcuna, né attuazione di un qualsiasi intervento/azione, quindi sostanzialmente senza il verificarsi di effetto alcuno a carico degli eventuali elementi tutelati dei siti della Rete Natura 2000 (peraltro assenti nel territorio comunale).

Allo stesso modo, la mancata attuazione della suddetta variante parziale non comporterebbe comunque alcuna azione diretta con conseguente modificazione dello stato attuale dei luoghi, in quanto la presente capacità edificatoria non comporta direttamente una variazione dello stato attuale dei luoghi, poiché tale attuazione sarà connessa alla fase di progettazione esecutiva; pertanto, l'eventuale mancata attuazione della presente proposta "Variante Verde", non comporterà alcuna conseguente modifica dello stato attuale dei luoghi.

Tutto quanto considerato, ai sensi dell'art. 6, co 3°, Direttiva 92/43/Cee, è quindi possibile richiamare la fattispecie di esclusione dalla procedura per la valutazione di incidenza di cui all'allegato A, paragrafo 2.2, D.G.R. 2299/2014, relativamente a piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

6. Proposta delle Autorità ambientali da consultare

Considerate le caratteristiche della variante, si propongono i seguenti soggetti con competenza amministrativa in materia ambientale da consultare:

Denominazione dell'Autorità	Indirizzo PEC
Regione Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto San Marco, 548 – 30124 Venezia	bacinolitoraleveneto.venezias@pec.regione.veneto.it
Città Metropolitana di Venezia Servizio Ambiente Via Forte Marghera, 191 - 30173 - Mestre-Venezia	protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive S.p.A. Via Rovereto, 12 30174 – Venezia	consorzio@pec.acquerisorgive.it
ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia Via Lissa,6 30174 Mestre - Venezia	dapve@pec.arpav.it
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di VE, BL, PD e TV Palazzo Soranzo Cappello - S. Croce 770 30135 - Venezia	mbac-sbeap-vebpt@mailcert.beniculturali.it
Azienda U.L.S.S. n. 13 Dipartimento di Prevenzione Servizio igiene e sanità pubblica Riviera XXIX aprile, 2 30031 - Dolo (VE)	sisp.ulss13mirano@pecveneto.it

Agosto 2016

Arch. Alberto Cinquepalmi

(documento firmato digitalmente a sensi
art.24 DLgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i.)